

STATUTO

ART. 1 DENOMINAZIONE

E' costituita una Fondazione senza scopo di lucro denominata:

"FONDAZIONE GIANCARLA VOLLARO ENTE DEL TERZO SETTORE", in breve **"FONDAZIONE GIANCARLA VOLLARO ETS"**, con sede legale in Milano, Via Filodrammatici 10.

L'utilizzo dell'acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione disciplinata dal Titolo IV del Codice del Terzo Settore, di cui al D. Lgs. 117/2017, nonché, in quanto compatibili, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

ART. 2 SCOPO

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017 aventi ad oggetto:

- formazione universitaria e post-universitaria (lett. g);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. h).

La Fondazione contribuisce al progresso delle ricerche mediche, prevalentemente in campo oncologico e cardiovascolare, mediante assegnazione di borse di studio a studenti e ricercatori, sussidi di pubblicazione, finanziamenti di specifici progetti di ricerca, conferimenti di premi.

La Fondazione opera in modo disinteressato, nell'interesse pubblico e non a fini di lucro. Essa è politicamente neutra e aconfessionale.

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle previste nel presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse strumentali, accessorie o direttamente connesse e comunque non in via prevalente.

Per il perseguimento del proprio scopo la Fondazione può promuovere la raccolta di fondi, nonché stipulare accordi e convenzioni con altri enti ed associazioni, pubblici e privati,

partecipare ad associazioni, enti, società che perseguono finalità identiche, analoghe e complementari alla propria.

ART. 3 PATRIMONIO

La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto, sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.

Il Patrimonio della Fondazione è composto da:

- Fondo di Dotazione, costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore in sede di atto costitutivo ovvero anche successivamente, relativi a eventuali altri contributi espressamente destinati al fondo di dotazione medesimo;
- Fondo di Gestione, costituito da:
 - (i) rendite e proventi derivanti dal Patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
 - (ii) eventuali donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate al Fondo di Dotazione;
 - (iii) eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
 - (iv) elargizioni in qualsiasi forma concessi da soggetti terzi;
 - (v) ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Il Patrimonio della Fondazione deve essere amministrato con prudenza, mantenuto in valute forti e impiegato in investimenti di tipo finanziario le cui rendite consentano il raggiungimento delle finalità sopra descritte.

Non sono consentite distribuzioni, anche indirette, di utili o di avanzi di gestione, fondi, riserve o altre componenti del Patrimonio durante la vita della Fondazione, salvo che non siano imposte per legge.

Ferma ogni altra disposizione sono considerate operazioni di distribuzione indiretta di utili le seguenti attività:

- la corresponsione a componenti degli organi amministrativi e di controllo e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti

collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;

- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ai componenti degli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per la Fondazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuino erogazioni liberali a favore della Fondazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;

- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del D. Lgs n. 117/2017 (30.000 euro) sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento della Fondazione.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sentito l'Organo di Controllo, possono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

La Fondazione può acquisire fondi patrimoniali da altri enti impegnandosi a mantenerne, per quanto possibile, la destinazione originaria, purché non in contrasto con le proprie finalità.

ART. 4 FONTI DI FINANZIAMENTO

La Fondazione finanzia le proprie attività con:

- a) le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio;
- b) le erogazioni liberali e i contributi pubblici e privati;
- c) i fondi pervenuti mediante raccolte ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 2017 e mediante raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

- d) ogni altra entrata compatibile con le finalità della Fondazione e nei limiti consentiti dal D. Lgs. 117/2017.

ART. 5 ORGANI

Gli organi della Fondazione sono:

- 1.) il Consiglio di Amministrazione;
- 2.) il Presidente;
- 3.) il Vice Presidente (ove nominato);
- 4.) una o più Commissioni Scientifiche (ove nominate);
- 5.) il Segretario (ove nominato);
- 6.) l'Organo di Controllo.

ART. 6 CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da almeno 3 membri, scelti per la prima volta dal fondatore nell'atto di costituzione e successivamente per cooptazione. Almeno un membro deve essere scelto su proposta di Mediobanca S.p.A..

Si decade dalla carica di membro del Consiglio di Amministrazione in seguito a dimissioni o per decisione unanime degli altri membri.

Il Consiglio nomina a maggioranza il Presidente della Fondazione scelto tra i membri del Consiglio stesso.

Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 codice civile.

Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26, c. 6 e 7 D. Lgs. n. 117/2017.

I membri del Consiglio prestano la propria opera senza compenso e sono loro rimborsate solo le spese vive.

ART. 7 POTERI DEL CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare il Consiglio:

- a) approva il bilancio consuntivo ed eventualmente il bilancio sociale;
- b) nomina i componenti della Commissione Scientifica; ha inoltre facoltà di nominare un Vice Presidente;

- c) nomina il Segretario, anche al di fuori dei suoi membri;
- d) nomina i componenti dell'Organo di Controllo;
- e) delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti;
- f) amministra il Patrimonio della Fondazione;
- g) delibera la corresponsione di retribuzione e rimborsi spese;
- h) approva e cura l'esecuzione dei programmi dell'attività della Fondazione;
- i) svolge ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente statuto;
- j) delibera all'unanimità le modificazioni dello statuto della Fondazione;
- k) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.

Nell'esercizio dei suoi poteri, il Consiglio di Amministrazione può avvalersi della consulenza di esperti in campo medico.

ART. 8 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente per il tramite del Segretario senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova dell'avvenuta ricezione, con almeno cinque giorni di anticipo, a meno che tutti i membri diano il loro accordo. Alla convocazione vanno allegati i principali documenti oggetto di delibera.

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione. Per la validità delle delibere è richiesta la maggioranza dei voti dei presenti, fatta unicamente eccezione per quanto sopra previsto all'art. 7. lett. j).

Il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno una volta all'anno entro il mese di giugno per approvare il rapporto del Presidente sull'attività dell'anno precedente, il bilancio consuntivo, nonché per fissare l'entità delle somme da elargire per la realizzazione degli scopi statutari e per prendere tutte le decisioni relative.

Le deliberazioni del Consiglio saranno trascritte in apposito libro e ogni verbale sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati: verificandosi questi requisiti il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ART. 9 CARICHE NEL CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi componenti il Presidente, che sovrintende all'attività e garantisce l'esecuzione delle delibere del Consiglio medesimo.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione.

Il Consiglio può altresì nominare:

- il Vice-Presidente, che sostituisce in caso di assenza o impedimento il Presidente;
- il Segretario, che coordina l'attività esecutiva ed organizzativa.

Il Consiglio può delegare proprie funzioni al Presidente o ad uno o più dei suoi componenti, e nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

ART. 10 COMMISSIONE SCIENTIFICA

Il Consiglio di Amministrazione può costituire una o più Commissioni Scientifiche incaricate di individuare annualmente i progetti di ricerca più interessanti sotto il profilo scientifico, indipendentemente da ogni considerazione di nazionalità o di scuola.

Ciascuna Commissione deve essere composta da tre a cinque membri esperti in campo medico nelle discipline di prevalente interesse della Fondazione, nominati dallo stesso Consiglio.

Ciascuna Commissione informa annualmente la Fondazione sull'attività svolta presentando anche eventuali osservazioni e proposte. I suoi membri accettano di svolgere il loro mandato gratuitamente, ma con rimborso delle spese vive.

ART. 11 ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo è composto da tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel registro dei Revisori Contabili, nominati dal Consiglio di Amministrazione, che ne nomina il Presidente.

Qualora il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, in sede di nomina, può optare per un Organo di Controllo monocratico. In tal caso è nominato anche un membro supplente.

I membri dell'Organo di Controllo restano in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. I suoi componenti possono essere riconfermati e hanno diritto di partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel

caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da tutti i suoi componenti.

La funzione di componente dell'organo di controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui il Consiglio di Amministrazione decida di affidare la revisione ad un Revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Alle riunioni dell'Organo di Controllo si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dall'art. 8 del presente Statuto.

L'Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

ART. 12 ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio dell'attività della Fondazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di giugno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità alle prescrizioni contenute nel D. Lgs. 117/2017.

I bilanci della Fondazione devono essere verificati da una Società di revisione, scelta ogni tre anni dal Consiglio di Amministrazione.

Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione di missione che illustri, tra l'altro, l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori in cui la Fondazione ha operato. La relazione deve anche esplicitare la politica degli investimenti e accantonamenti. Alla relazione deve essere allegato l'elenco dei soggetti che hanno beneficiato dei contributi e delle erogazioni effettuate in qualsiasi forma dalla Fondazione, con l'indicazione dell'importo delle singole erogazioni. Al bilancio deve inoltre essere allegata una relazione dell'Organo di Controllo.

ART. 13 SCIoglimento

La Fondazione è costituita senza limiti di durata. Se i futuri progressi scientifici renderanno superflua la ricerca medica in campo oncologico e/o cardiovascolare, la Fondazione modificherà il suo scopo principale e si consacrerà alla promozione della ricerca in altri campi della medicina, così da operare perennemente al servizio dell'Uomo.

Ove ciò non fosse possibile e la Fondazione non potesse più svolgere la sua attività, il Patrimonio sarà devoluto a fondazioni o ad altre organizzazioni non lucrative aventi finalità identiche o affini o comunque di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge (nel rispetto dell'art. 9 del D. Lgs. 117/2017).

ART. 14 DISPOSIZIONI APPLICABILI

La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia.

F.to Fabrizio Palenzona

F.to Carlo Marchetti notaio